

Giurisprudenza sotto obiettivo

Frode sportiva - Associazione per delinquere

La decisione

Frode sportiva - Associazione per delinquere - Causalità materiale - Attività fraudolenta (C.p., artt. 416, 133, 62-bis).

È necessario individuare la relazione causale tra la condotta illecita (frode sportiva) e la perdita della gara da parte del soggetto danneggiato secondo un normale criterio di causalità materiale, cioè allorquando debba ritenersi provato che l'attività fraudolenta abbia determinato in concreto un diverso andamento della singola gara.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE SESTA, 17 marzo 2014 (ud. 17 dicembre 2013) - GENTILE, *Presidente* - APICELLA, *Relatore* - RICCI, *P.G.* - Bergamo e altri, imputati.

Il commento

Calciopoli: divagazioni sui rapporti tra sport e diritto penale

Le motivazioni della sentenza n. 6566 del 2013 emessa dai magistrati della Corte di appello di Napoli nei confronti di Luciano Moggi ed altri hanno definito compiutamente il merito di quella triste vicenda che era stata definita dalle cronache giornalistiche come il caso "Calciopoli".

Esauriti i primi due gradi di un giudizio, che ancora attende il vaglio finale della Cassazione, il processo di Napoli ha rappresentato un nuovo duro colpo alla credibilità dello sport più amato dagli italiani, che cominciò a scricchiolare nel lontano 1980, con lo scandalo del calcio-scommesse.

Il pronunciamento della sesta Sezione della Corte d'appello partenopea presieduta da Silvana Gentile, ha rideterminato le pene inflitte agli imputati, in parte accolto le richieste del Sostituto Procuratore Generale Ricci e, nella sostanza, conservato e confermato la sentenza di primo grado che identificava il reato commesso dagli imputati, dirigenti ed arbitri, nell'associazione per delinquere semplice.

In 203 pagine i giudici ricostruiscono i molteplici e articolati elementi probatori sulla sussistenza del suddetto reato. Un sistema che esisteva e operava fin dalla stagione 1999-2000 per arrivare a quella 2005-2006.

L'impianto accusatorio che ora si presenta al vaglio della Suprema Corte, ma

solo per la verifica di legittimità, poggia su due pilastri solidissimi:

A)- l'accertata esistenza di un sodalizio di persone organizzato al fine di condizionare il corretto svolgimento dei campionati di calcio. Il sodalizio era strutturato con una linea di comando composta da personaggi influenti nel mondo del calcio. Tra loro emerge con nettezza la figura apicale dell'ex dirigente calcistico, Luciano Moggi;

B)- il contenuto inequivocabile delle intercettazioni telefoniche - circa 170 mila - e l'utilizzo di schede telefoniche straniere distribuite da Moggi ad arbitri e dirigenti sportivi. Per la Corte è questo il punto centrale dell'intera vicenda.

Prendendo in esame il primo punto - va detto come una ampia parte della sentenza sia dedicata a Luciano Moggi, che secondo i giudici *«esercitava un ruolo preminente sugli altri sodali»* in virtù anche *«di una spregiudicatezza non comune»* (v. motivazioni da pp. 120 a 123) - in primo grado l'ex direttore generale della Juventus era stato condannato a 5 anni e quattro mesi. In appello la pena è stata portata a 2 anni e 4 mesi, anche perché tra i due gradi di giudizio è intervenuta la prescrizione per il reato di frode sportiva e quindi per tutte le pene accessorie. La richiesta del Sostituto Procuratore Generale era stata di tre anni e un mese.

«Dagli atti processuali» - si legge nelle motivazioni - *«emerge il suo ruolo preminente, dovuto non solo alla sua personalità decisa, concreta e priva di filtri nell'espone le sue decisioni, ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune».*

Un passaggio è dedicato anche alle improvvise irruzioni di Moggi negli spogliatoi degli arbitri durante le gare: *«appaiono eclatanti»* - si legge nella sentenza - *«le diverse incursioni di Moggi, assieme a Giraud, negli spogliatoi di arbitri e assistenti».*

In particolare i giudici rievocano il caso Paparesta. Dopo Reggina-Juventus del 7 novembre 2004 venne alla luce *«una condotta a dir poco aggressiva da parte del d.g. della Juventus»* e in cui *«appare significativo la non isolata mancata indicazione di tale grave episodio da parte dell'arbitro nel referto e ciò appare conseguenza diretta del timore di Paparesta».*

Per la Corte d'appello *«Moggi non solo ha ideato il sodalizio ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere un'influenza davvero abnorme in ambito federale».* Nella sentenza si descrive la *«peculiare capacità di Moggi di avere rapporti a vario livello con i designatori arbitrali fuori dalle sedi istituzionali, ai quali riusciva a imporre proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni (come nel caso delle trasmissioni televisive che stigmatizzavano*

l'operato degli arbitri) coinvolgendoli strettamente nella struttura associativa e nel perseguimento della comune illecita finalità».

Secondo i giudici napoletani «appare indubbio» - p. 108 delle motivazioni depositate il 17 marzo 2014 - che «sia emerso un sistema ben collaudato tra soggetti che sulla falsariga di intessere “rapporti amichevoli” ponevano in essere determinate condotte per falsare la reale portata e potenzialità di alcune squadre di calcio». Tutte le difese, nei motivi di appello, hanno voluto restringere l'ambito dei legami tra gli imputati per lo più ad interessi economici comuni e non legati alla gestione del campionato di calcio.

Ma ciò che la Corte d'appello vuole affermare con nettezza rispetto a quanto emerso in primo grado è la concreta certezza che il sodalizio, che avrebbe condizionato l'esito dei campionati di calcio, fosse una organizzazione più estesa.

Se esiste convergenza con il Tribunale sulla figura centrale di Moggi, i giudici dissentono «sulla esatta individuazione dei membri con funzioni non meramente partecipative all'associazione». I ruoli degli imputati Pairetto e Bergamo, designatori arbitrali e Innocenzo Mazzini, vicepresidente della F.i.g.c. non sarebbero affatto secondari.

Anche la pena inflitta in appello corrobora questa tesi. Pairetto e Mazzini sono stati condannati a due anni, nei confronti di Bergamo, la sentenza di primo grado è stata annullata per vizio di forma.

Passando al secondo punto - le motivazioni della sentenza d'appello alle p. 102 e segg. - facendo riferimento ai molteplici elementi probatori che individuano il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - assegna un ruolo fondamentale alla mole di intercettazioni telefoniche effettuate dal settembre 2004 al maggio 2005 e che hanno evidenziato la fortissima intromissione di soggetti come Luciano Moggi all'interno delle strutture della Federcalcio, tali da determinare decisioni e carriere.

Dalle intercettazioni emerge una particolare convivialità e leggerezza nei rapporti tra dirigenti di società calcistiche e arbitri che sono una evidente lesione del principio della terzietà che dovrebbe essere del direttore di gara e che vanno poi a sconfinare nel tema più ampio del reato di frode sportiva.

A pag. 105 delle motivazioni, la Corte d'appello non poteva essere più esplicita nel dichiarare che senza le intercettazioni il reato non sarebbe stato perseguito e che sulla loro attendibilità e validità probatoria «non vi è alcun dubbio per l'intrinseca natura del suddetto mezzo di ricerca della prova».

Le intercettazioni telefoniche incrociate con le testimonianze hanno mostrato una realtà processuale incontrovertibile. C'è da aggiungere, ai fini di una completa identificazione del panorama probatorio, che oltre alle conversa-

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 2

zioni telefoniche intercettate va evidenziato l'uso delle c.d. utenze straniere. Si tratta delle "sim" di gestori di telefonia mobile svizzera, slovene e del Liechtenstein usate dai principali componenti del sodalizio (Pairetto, Bergamo, Mazzini e molti altri) su chiara ideazione di Luciano Moggi, come da lui ammesso per evitare intercettazioni abusive da parte di soggetti non autorizzati.

Secondo la Corte l'utilizzo di queste utenze «è il punto centrale che identifica la portata dell'associazione in parola e la rilevanza che assumeva al suo interno la dotazione di un tale strumento per i contatti tra i vertici della stessa».

La Corte di appello di Napoli, in conclusione, si può dire che abbia dato ragione al Tribunale e alle indagini della Procura. La Cassazione difficilmente potrà trovare anomalie delle verifiche della procedura.

Quello che rimane il buco nero di tutta la vicenda, nostro avviso, è il mancato accertamento del reato di frode sportiva, andato prescritto.

Pesano i tempi della giustizia penale, sempre più lenti e male utilizzati (salvo poche eccezioni).

EMILIO ALBERTARIO